

Regolamento per la concessione d'Arete per l'installazione dei Circhi Equestri, delle Attività dello Spettacolo Viaggiante e di Parchi di Divertimento.

Articolo 1

Origine e scopo del regolamento

Il presente Regolamento trae origine dal penultimo comma dell'Art 9 della Legge 18 Marzo 1968, n° 337 ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Articolo 2

Concessione delle aree ai circhi equestri e singole attività dello spettacolo viaggiante

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 60 giorni prima delle installazioni delle attrezzature e non oltre 120 giorni. Nella domanda, oltre il nome e cognome e la ragione sociale del richiedente, dovranno essere indicati gli estremi della autorizzazione ministeriale prevista dall'Art 6 delle Legge 18 Marzo 1968 n° 337, per esercitare l'attività per la quale si chiede la concessione dell'area, nonché gli estremi del numero di codice fiscale.

Articolo 3

Concessione delle aree ai Parchi Di Divertimento

Per ottenere la concessione delle aree, per l'installazione dei parchi di divertimento, gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'installazione delle attrezzature, e non oltre 120 giorni in competente carta bollata. La domanda dovrà contenere le generalità del richiedente e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonché il numero del codice fiscale.

Articolo 4

Imprese di nazionalità straniera

Le imprese di circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento.

Articolo 5 Durata della concessione

Le concessioni di cui al precedente articolo 2 non potranno avere durata superiore a giorni 7 (sette), mentre quelle di cui al precedente Art. 3 potranno avere una durata massima di giorni 30.

Articolo 6 Istruttoria delle domande

Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda. L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 7 Limitazione delle concessioni

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi di divertimento, ecc. saranno fatte limitatamente alle aree disponibili, comprese nell'elenco di cui all'art 9, primo comma, della citata legge. Qualora il numero delle domande superi la disponibilità delle aree predestinate, l'assegnazione sarà fatta al Sindaco sentite le organizzazioni sindacali di categoria, dando la precedenza per quanto possibile, a coloro che abitualmente frequentano la Piazza e agli spettacoli aventi finalità culturali ed educativi.

Articolo 8 Divieto di sub concessione delle aree

È vietata nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione da £. 50.000 a £. 200.000 a titolo di obbligazione.

Articolo 9 Divieto di occupazione e aree prima della concessione

Chiunque occupi aree, destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento ecc. prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione da £. 50.000 a £. 200.000. –

Articolo 10 Aree private

Qualora le aree private, non recintate, siano inserite nell'elenco di cui al 1° comma dell'Art 9 della Legge, sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

Articolo 11 Autorizzazione di polizia amministrativa

Il commissario, ottenuta la concessione dell'area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell'art 69 del T.U.L.P.S. e degli artt. 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della Legge stessa, domanda in bollo con firma autentica, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia della licenza annuale;
- 2) Copia dell'Autorizzazione del Ministero del Turismo e dello spettacolo;
- 3) Ricevuta di versamento della Tassa di concessione comunale;
- 4) Nulla osta della SIAE;
- 5) Marca da bollo da applicare sulla licenza.

Articolo 12 Riconsegna delle aree

È fatto obbligo al commissario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smaltita l'attrezzatura. Qualora non ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario ai sensi dell'art. 153 del T.U della Legge Comunale e Provinciale 4.2.1915 n° 148.

Articolo 13 Revoca della concessione per ragioni di pubblica sicurezza

È in facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di P.S e o di ordine pubblico.

Articolo 14 Revoca della concessione per colpa di concessionario

In caso di inadempienze che comportino la revoca della concessione, il concessionario prenderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 15 e 16. Inoltre sarà escluso da nuove concessioni per la durata di due anni.

Articolo 15 Tassa di occupazione suolo pubblico

La tassa di occupazione di suolo pubblico è quella risultante dalle deliberazioni comunali adottate in conformità delle leggi vigenti in materia di finanza locale e sugli spettacoli viaggianti.

Articolo 16 Cauzione

Il concessionario, prima di ritirare l'autorizzazione ed occupare l'area, deve prestare una cauzione dell'importo variabile da lire 1.000.000 a £. 5.000.000 – con versamento in contanti o attraverso polizza fidejussoria, in relazione al tipo di manifestazione e alla sua durata. Tale cauzione sarà restituita al concessionario dopo che il medesimo avrà consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

Articolo 17 Salvaguardia diritti dei terzi

La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

Articolo 18 Pulizia dell'area

Il commissario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante – da tutti i lati – di mt. 10.-

Articolo 19 Decadenza della concessione

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 3 (tre) giorni dalla ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta. Il concessionario dichiarato decaduto deve pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area; tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente art. 15.

Articolo 20 Oneri del Concessionario

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampanti, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario .

Articolo 21
Richiamo alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18.3.1968, n° 337, del T.U delle leggi di P.S e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi e parchi di divertimento.

—